

N. 9908/12 R.G. trib..

N. 30804/11 N.R. P.M. (Mod. 21)

N. 11694/11 G.I.P. (Mod. 20)

Sent. N. 12169/13

Del 30/10/2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Milano

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

V SEZIONE PENALE

Dott.ssa BEATRICE SECCHI Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa penale contro

, nato a il , libero,

assente; elettivamente domiciliato presso l'avv. Filippo Zodda,
con studio in Milano Piazza Cinque Giornate n.1,
difeso di fiducia dall'avv. Filippo Zodda, presente

Parte Civile: , assente

difesa dall'avv. , presente

IMPUTATO

Del reato previsto e punito dall'art. 570 comma 1 e 2 n.2 cp. per aver serbato
una condotta contraria all'ordine e alla morale della famiglia, sottraendosi
agli obblighi derivanti dalla sua qualità di genitore facendo mancare i mezzi
di sussistenza al coniuge e ai figli

nata il e nato il non

permettendo loro di far rientro nel domicilio coniugale.

In Milano dl luglio 2011 (in permanenza attuale).

Procura Generale Milano
Segreteria Penale Pervenuto

- 9 GEN 2014
VISTO
Il Procuratore Generale Data arresto

Data eventuale scarcerazione

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il 07/01/2014

VISTO

Milano, il

IL SOST. PROC. GENERALE

Estratto esecutivo a:

- a) Procura repubblica
- b)
- c) Mod. I

Il

Estratto a:

- a) Mod. 21 P.M.
- b) Carceri

il

Redatta Scheda il

per

comunicazione all'Ufficio Elettorale
del Comune di

il

estratto all'Ufficio Campione Penale
per forfettizzazione

il

Campione Penale

Motivazione

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale venivano esaminati i testi richiesti dalle parti ed acquisita documentazione. L'imputato rendeva l'esame.

All'esito il P.M. chiedeva l'assoluzione dell'imputato dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste o, in subordine, non costituisce reato.

La difesa della parte civile depositava conclusioni scritte e nota spese.

La difesa dell'imputato chiedeva l'assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato; in subordine chiedeva l'irrogazione di una pena contenuta nel minimo edittale, la concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge.

L'imputato deve essere assolto dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

La persona offesa _____ ha dichiarato di essersi sposata con l'imputato nel 1988, di avere vissuto in Italia con il marito e le due figlie sino ai primi anni 2000 e di essersi poi trasferita a vivere con le figlie nello suo paese d'origine.

Ha affermato che il marito non ha più contribuito al mantenimento delle figlie dal gennaio 2011, precisando di avere ricevuto solo scarsi e sporadici contributi.

Ha riferito di sostenere molte spese per le due figlie che hanno sempre studiato (e tuttora studiano) in scuole private: la maggiore a Singapore, la minore a Milano.

Nel luglio 2011 la persona offesa e la figlia minore decidevano di tornare in Italia e, sostanzialmente contro la volontà dell'imputato, andavano a vivere nel luogo di abitazione dello stesso; sul punto si precisa che all'epoca



l'imputato svolgeva il lavoro di custode in Via _____ ed abitava nei locali della portineria.

Da questo momento l'imputato abbandonava la propria abitazione e si trasferiva a vivere altrove. Continuava però a pagare le bollette del gas dell'appartamento utilizzato dalla moglie e, sino al novembre 2012, a svolgere nel condominio il lavoro di custode.

L'imputato ha reso l'esame ed è stato acquisito, con il consenso delle parti, l'interrogatorio dallo stesso reso in fase di indagini al P.M.

L'imputato ha dichiarato di avere sempre contribuito al mantenimento delle due figlie sino al gennaio 2011; ha riferito di avere subito, nel febbraio dello stesso anno, un intervento chirurgico alla schiena di avere dovuto dunque diminuire la propria attività lavorativa e, ovviamente, i propri guadagni. Ha affermato di avere comunque sempre provveduto ad inviare alla moglie nello _____ consistenti somme di denaro per mantenere le due figlie e di avere a questo fine anche chiesto un prestito di 5.000,00 euro. Ha precisato di avere sempre contribuito e di contribuire ancora oggi anche al mantenimento delle figlia maggiore, la quale studia in una scuola privata a _____ (per decisione presa unilateralmente dalla madre); ha spiegato di avere beni immobili nello _____ e che la moglie ne riceve in via esclusiva tutti i proventi.

Ha affermato di avere dato le dimissioni dal lavoro di custode in data 15 novembre 2012 in quanto non riusciva a lavorare nello stesso luogo nel quale abitava sua moglie, con la quale vi erano continui ed accesi litigi.

Deve a questo punto precisarsi che la difesa della parte civile ha prodotto vari documenti, tra i quali "visura in lingua cingalese del 9.11.2012 relativa a proprietà immobiliari" della persona offesa (v. doc. 4). Questo documento è stato prodotto in lingua cingalese ed è dunque stato chiesto



all'interprete presente in udienza di volerlo tradurre; è così emerso che lo stesso non è una visura camerale, bensì una mera dichiarazione resa dalla persona offesa in Sri Lanka davanti ad un notaio.

Dalla produzione documentale della difesa dell'imputato (con traduzione in lingua italiana) emerge invece che effettivamente l'imputato ha proprietà immobiliari nel suo paese d'origine e che ha dato mandato alla moglie di amministrare e di riceverne gli utili.

Dalla documentazione prodotta dalla difesa dell'imputato emerge altresì che la persona offesa occupa senza titolo dal luglio 2011 i locali della portineria di Via e che l'imputato, all'inizio dell'anno 2013, ha proposto alla moglie di pagarle il canone di locazione di una stanza in un appartamento di un connazionale pur di riuscire a fare sì che la stessa liberasse i predetti locali.

Sulla base di quanto esposto questo Giudice ritiene che l'imputato debba essere assolto dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Alcuni dati sono pacifici: la decisione della persona offesa di tornare nello Sri Lanka nel 2000 è stata presa d'accordo con l'imputato; l'imputato ha contribuito quanto meno sino al 2011 al mantenimento della famiglia; nel 2011 l'imputato ha subito un intervento chirurgico alla schiena ed ha diminuito il lavoro ed i guadagni (non ha infatti più potuto svolgere alcun lavoro oltre a quello di custode); l'imputato ha comunque chiesto un prestito per continuare a mantenere la famiglia; l'imputato è proprietario di alcuni beni immobili nel suo paese d'origine i cui proventi sono gestiti esclusivamente dalla moglie; l'imputato paga la bolletta del gas della moglie e ha pagato, dopo il 2011, alcune spese relative al mantenimento delle figlie. Non è in alcun modo emerso che la moglie e le figlie vivano in



uno stato di bisogno: le due figlie, anzi, studiano in scuole private (una in Italia ed una all'estero).

In questa situazione non può certamente ritenersi integrato il reato di cui all'art. 570 c.p.

La condotta sanzionata dall'art. 570, comma secondo, cod. pen. presuppone uno stato di bisogno, nel senso che l'omessa assistenza deve avere l'effetto di far mancare i mezzi di sussistenza, che comprendono quanto è necessario per la sopravvivenza, situazione che non si identifica né con l'obbligo di mantenimento né con quello alimentare, aventi una portata più ampia (v. sul punto da ultimo Cass. Sez. U, Sentenza n. 23866 del 31/01/2013). Il termine per il deposito della motivazione della sentenza deve essere stabilito in novanta giorni.

P. Q. M.

Visto l'art. 530 c.p.p.

assolve

dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Motivazione entro novanta giorni

Milano, 30.10.2013

Il Giudice

dr.ssa Beatrice Secchi



Sentenza confermata notificata
Passato in giudicato
11 15/03/2014
IL CANCELLIERE
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Luisa Di Francesca
18/04/14 M. Di Francesca

V^a Sezione Penale
Depositato in Cancelleria
IL - 7 GEN. 2014
M

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Nicola LUCHENA